



CORTE DI APPELLO DI BRESCIA

PRESIDENZA

prot.ca.brescia@giustiziacert.it

Prot. 5271/2026

Brescia, 3 settembre 2026

Sig.ra Presidente del Tribunale per i
minorenni.

Sig.ra Presidente del Tribunale di
Sorveglianza

Sig.ri Presidenti dei Tribunali ordinari di

Bergamo

Cremona

Mantova

Sig.ri Dirigenti amministrativi dei
Tribunali ordinari

Bergamo

Cremona

Mantova

Ufficio Funzionario Delegato

Ufficio Spese di Giustizia

SEDE

E, p.c Sig. Presidente del Tribunale ordinario

Sig. Dirigente del Tribunale ordinario

Brescia

E.p.c. Ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di

Brescia

Mantova

Bergamo

Cremona

Oggetto: Esecutività decreti di liquidazione emessi dai Magistrati in favore dell'avvocato, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte, del custode e delle imprese private incaricate della demolizione e riduzione in pristino.

Con [circolare del 25 luglio 2026](#), che si allega, il Ministero della Giustizia è intervenuto a fornire chiarimenti in ordine ai termini per proporre opposizione contro i decreti di pagamento emessi dal magistrato ai sensi degli articoli 84 e 170 del d.P.R. n. [115/2002](#).

Il chiarimento riguarda i decreti di pagamento emessi in favore, tra gli altri, dell'avvocato, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte, del custode e delle imprese private incaricate della demolizione e della riduzione in pristino ed incidono sulla loro dichiarazione di esecutività e, conseguentemente, sui tempi di pagamento.

Il Ministero precisa che dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, la riforma Cartabia, l'abrogazione del rito sommario e la sua sostituzione con il rito semplificato di cognizione, le opposizioni in esame sono regolate dagli artt. 281 decies e seguenti del c.p.c.

L'attrazione dell'opposizione al decreto di pagamento al modello del rito semplificato di cognizione comporta l'applicazione del termine stabilito in linea generale per l'impugnazione del provvedimento pronunciato nel giudizio svolto con tale rito.

Il riferimento è all'art. 281 terdecies c.p.c. (che di fatto ha sostituito l'abrogato art. 702 quater c.p.c.) a norma del quale *"la sentenza è impugnabile nei modi ordinari"*, vale a dire secondo i termini stabiliti dall'[art. 325 c.p.c.](#) e seguenti.

È venuto meno quindi, a seguito della Riforma, il regime previsto dall'[art. 702 c.p.c.](#) che ancorava la decorrenza del termine di 30 giorni alla comunicazione di cancelleria del provvedimento, che invece oggi non è più idonea a far decorrere i termini per proporre le opposizioni in esame.

Tale disciplina ha carattere generale e si applica sia ai decreti di pagamento emessi dal giudice civile sia a quelli emessi dal giudice penale.

Il passaggio in giudicato del provvedimento in questione, *conditio sine qua non* per le ulteriori fasi del pagamento (trasmissione da parte della cancelleria del modello 171 tusg con documentazione allegata al Funzionario Delegato per il pagamento) non decorre quindi più dai trenta giorni dalla comunicazione senza opposizioni ex art 170 tusg, ma dalla notifica del provvedimento di liquidazione o, in assenza di notifica, decorsi sei mesi dalla pubblicazione dello stesso.

Ne discende che, i provvedimenti di liquidazione di cui all'oggetto divengono definitivi, e dunque può procedersi alla loro liquidazione, decorso il termine di 30 gg dalla loro notifica, a

cura della parte interessata, e, se non notificati, decorsi sei mesi dalla loro comunicazione alle parti.

Pertanto, gli Uffici in indirizzo sono invitati ad attenersi alle indicazioni contenute nella Circolare del Ministero della Giustizia del 25 luglio 2026: per provvedere al pagamento dei decreti di liquidazione si dovrà attendere il decorso del termine di cui all'art. 327 cpc (sei mesi) al fine di attestarne l'irrevocabilità, a meno che il beneficiario non depositi le notifiche alle parti e al PG.

Il Presidente della Corte
Giovanna Di Rosa

Allegato: Circolare Ministero della Giustizia 25 luglio 2026

